

XCIII.

TORNATA DEL 14 MARZO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Comunicazioni — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, Regie e pareggiate » (N. 128) — Si discute l'articolo 15, che, dopo osservazioni e proposte dei senatori Pierantoni, Scialeja, Arcoleo, Morandi, presidente dell'Ufficio centrale, e del ministro dell'istruzione pubblica, è rinviato all'Ufficio centrale, perchè d'accordo col ministro, udita la discussione, proponga un nuovo testo — Si sospende la seduta per dieci minuti — Riaperta la seduta, il Presidente comunica un dispaccio del prefetto Gasperini, che dà notizie della salute del senatore Di Sambuy — Si riprende la discussione — Dopo rilievi e dichiarazioni del senatore Pierantoni, del ministro e del relatore, approvasi l'articolo 15 nel nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro — Gli articoli 16 e 16-bis sono approvati in un nuovo testo concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale — All'articolo 18 il senatore Petrella svolge un suo emendamento, ed il senatore Pierantoni espone alcune osservazioni — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

È presente il ministro della pubblica istruzione.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il Direttore generale della Società di mutuo soccorso fra gli insegnanti, con sede in Torino: *Atti della Cinquantatreesima Consulta di quella Società per l'anno 1905.*

L'onorevole deputato prof. Luigi Lucchini, Roma: *Relazione per l'incremento dell'educazione fisica.*

Il signor Aldo Chierici, Roma:

- 1° *Il quarto potere a Roma;*
- 2° *Alla conquista del Papato;*
- 3° *Sforando l'Africa.*

Il signor Cesare De Cupis, Roma: *Per gli usi civici nell'Agro romano e nella provincia di Roma.*

L'onorevole prof. Luigi Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Esposizioni del 1905 - Discorsi.*

L'onorevole senatore Filippo Mariotti, Roma: *Giuseppe Mazzini ed il primo Centenario dei suoi natali.*

Il signor Pietro Salla, di Roma: *Piano di pubblicazione di un « Corpus Statutorum Italicorum ».*

Il signor Riccardo Pierantoni, di Roma: *A Villa Gualtieri.*

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì domanda un congedo di 20 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico con piacere al Senato due telegrammi.

Il primo è in risposta al telegramma che mi son fatto un dovere di trasmettere, a nome del Senato, a S. A. R. il Duca di Genova, ed è così concepito:

« A nome LL. AA. RR. Duchi di Genova onoromi ringraziare E. V. e cotesto altissimo ed illustre Consesso per rallegramenti, auguri devoti, giunti particolarmente graditi agli Augusti Principi.

« D'ordine: *Il primo aiutante di campo*
« MENGONI FERRETTI ».

Il secondo è del Presidente del Senato francese cui mi son fatto premura di telegrafare il giorno 12 corr. i sentimenti nostri per il disastro di Courrières, sentimenti che vennero così felicemente interpretati dal senatore Casana e dal ministro Boselli. Il telegramma dice così:

« *A Son Excellence le Président du Sénat italien - Rome.*

« Le Sénat a écouté avec émotion la lecture de votre dépêche; m'a chargé de remercier le Sénat italien et d'envoyer à l'Italie le salut cordial de la Franco.

« ANTONIN DUBOST
« *Président du Sénat* ».

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Sullo stato giuridico degli insegnanti delle Scuole regie, medie e pareggiate » (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
« Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle

Scuole regie, medie e pareggiate ». Alla fine della seduta di ieri fu approvato l'art. 14; darò quindi lettura dell'art. 15 con le nuove modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, d'accordo col ministro.

Art. 15.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Giunta per l'istruzione media di otto membri, composta:

1° di un preside o direttore e di due professori titolari da almeno sette anni di scuole medie governative; di un preside o direttore o professore titolare da almeno sette anni nelle scuole medie pareggiate. Essi saranno eletti, rispettivamente, secondo norme che verranno fissate dal Regolamento, dai capi degli istituti governativi, dagli insegnanti governativi, dai capi e insegnanti pareggiati.

2° di quattro membri del Consiglio superiore designati dal Consiglio medesimo.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi. Ieri l'alata parola dell'onorevole ministro, ardente di giovanile ardore, intensa di dottrina e di amoroso affetto pel Senato, celebrò la seduta di ieri l'altro come una di quelle che rimarranno memorande nella storia della nostra Assemblea. Accettiamo l'augurio, sperando che il tempo prepari gli storici dei nostri annali parlamentari che confermino la medesima stima. Al certo i colleghi, ai quali rivolse la lode l'onorevole ministro della pubblica istruzione, raccolsero il frutto del loro lavoro. Io oggi parlerò modestamente, ma con la stessa intima convinzione con la quale parlarono i miei colleghi. E se l'incertezza del vostro consenso non mi dà la brama di dire molto, dichiaro di credere sempre alla bontà di quel che io propongo, perchè le mie proposte rispondono a intima convinzione, sono sorrette da qualche modesto corredo di studi, costantemente ispirate dal disinteresse personale e miranti ad un migliore avvenire dello sorti della patria.

L'Assemblea ieri prese conforto ad esercitare la virtù delle emendazioni, o proscrisse il diritto naturale della difesa, mostrandosi sospettosa contro l'opera degli avvocati e dei procuratori. Io mi opposi alla proposta, e non votai la deli-

berazione. Dirò che la maggioranza senza pensarla volle ripristinare greche istituzioni. Nella storia del diritto spesso s'incontra il giure romano diverso dal greco. Se Roma fu la patria dei giureconsulti, che sostennero la lotta del diritto, Atena non ebbe avvocati; nelle pubbliche difese, gli oratori scrivevano le difese che le arti interessate mandavano a mente. Altri oratori ottenevano licenza dai giudici di portare per il litigante e spesso dopo di lui per replicare. Erano detti *logografi*.

A questo ufficio avete voi ridotto i giuristi che potranno assistere i loro amici e clienti sull'uscio del tribunale disciplinare, scrivendo orazioni, ma avete condannata la loro parola a difesa dell'onore dell'insegnante, ch'è patrimonio proprio e della sua famiglia, a difesa dell'esercizio del proprio ingegno e del guiderdone modesto, che riceve.

La maggioranza poteva andare anche più oltre nel ridestare le regole del diritto greco. Per esempio, poteva imporre anche ai maestri che si debbono difendere personalmente, di parlare brevemente e riabilitare la clesidra, poteva ricordare il decreto dell'Arcopago che un giorno proibì l'esordio nelle orazioni. Ma quel che non reca la legge nella nostra patria, spesso impone il regolamento o lo vogliono le consuetudini per non dire le intolleranze, perchè l'esperienza m'insegna che nei collegi deliberanti giunge un momento in cui la necessità del riposo o l'altra del ristoro pongono fine a qualsiasi discussione. Però, ricordando il fine altissimo della legge che vuol sottrarre l'insegnamento dalle pressure e dalle ingerenze parlamentari e dalle seduzioni degli oratori forensi, io parlo per raccomandare un precetto legislativo che vedo implicito nella legge. Si è detto, salvo emendamenti, che i professori debbano essere in numero di cinque o di sei.

DEL GIUDICE, *relatore*. Quattro...

PIERANTONI. Mi permetta il mio caro amico che io gli risponda che i collegi deliberanti per lo più decidono a disparità di voti, salvo il giudizio dell'appello penale ch'è il giudizio di Minerva, onde parvo a me che bisogna provvedere anche alla regola della maggioranza e delle supplenze, perchè vi potranno essere anche casi di astensioni e di ricuse. Si rispose in una passata seduta che la ragione per cui non si accettò l'emendamento da me proposto per

mantenere l'eguaglianza fra i professori delle scuole medie e gli altri giudici, voleva prescritta l'elezione ministeriale dei professori universitari, fu la impossibilità di eleggere i professori; non esiste tale impossibilità; ma dal deliberato io deduco la ragione della mia proposta: che i professori che sono deputati o senatori non debbono essere chiamati ad esercitare l'ufficio della Giunta. Volendo senatori e deputati si pone, non dico l'onorevole mio amico Paolo Boselli, ma i ministri futuri, di cui non conosceremo nè il conio nè le tendenze, nella possibilità di soffrire pressure parlamentari. Inoltre gli avvocati professori e i professori di altre dottrine seggono in buon numero nelle assemblee legislative, perchè raccolgono il favore elettorale, essendo candidati non feriti, dalla satira dei Giusti: e se non sa di legge sappi che la corregge.

Il ministro che si trova di fronte ad un gran numero di senatori e di deputati che onorano l'insegnamento superiore avrà l'imbarazzo della scelta tra di essi e provocherà i risentimenti personali, provocando giudizi di paragone. Altra ragione d'incompatibilità sorge dall'interesse del pubblico insegnamento. Io sentii il peso che avea sulle mie spalle quando, professore in Napoli, ottenni il mandato legislativo, essendo costretto di correre da una città all'altra per attendere con zelo a due uffici.

Mi sentii felice quando, per parere di una sapiente Commissione, relatore Terenzio Mamiani, fui invitato a dare l'opera mia modesta d'insegnante in questa Roma, in cui il palazzo *Madama* dista assai poco dalla così detta *Sapienza*. Ma spesso vedo pensosi, addolorati i colleghi che seggono in Senato, perchè debbono venire ad esercitare il loro ufficio di legislatori, sospendendo i corsi dei loro insegnamenti. E vedo la testa dell'onorevole mio amico Ponsiglioni che fa cenno di approvazione. Lo ringrazio...

Ora se a tali assenze aggiungete il numero stragrande dei lavori dei concorsi per le annuali promozioni e per altri la venuta al Consiglio superiore, voi comprendete che le Facoltà sono continuamente paralizzate nella loro azione. La civiltà grida contro l'insegnamento così frantumato, che non riesce completo: ogni cultura vuol essere intensiva.

Prego quindi l'onorevole ministro e l'Ufficio

centrale di accettare la dichiarazione che i professori che sono senatori e deputati non faranno parte della Giunta o Sezione nascitura. Non propongo il testo preciso della disposizione, perchè nelle nostre leggi s'incontrano varie disposizioni da scegliere: per esempio si potrà dire: *le funzioni di senatore e di deputato non danno l'adito ad essere nominati nella Giunta*; ovvero: *l'ufficio di membro del Parlamento* (che, la parola Parlamento comprende le due Camere), non è compatibile con l'ufficio di membro della Giunta, sia che si guardi alla formola del giuramento comandato dallo Statuto; ovvero al Codice penale nel titolo dell'oltraggio. La elezione di una forma della più corretta dizione io l'abbandono all'Ufficio centrale.

Infine esprimo il pensiero che per avere una buona legge non convenga sopprimere il disegno di una Giunta autonoma per farne una appendice del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore ha già molti uffici e inoltre non taccio che da molto tempo non so che cosa si sia fatto nel Consiglio superiore in cui non vi entrino i professori delle scuole medie.

Il Consiglio superiore è parte elettivo e parte di nomina ministeriale. Il principio elettivo laudabile cosa in talune funzioni dello Stato, in quelle della cultura nazionale è da studiarsi bene. Appena entrai nella Camera dei deputati combattetti vivamente il sistema vigente del Consiglio superiore di nomina tutta regia, che vale lo stesso dire *ministeriale*; ma di poi l'esperienza m'insegnò che al Consiglio superiore, salvo alcuni uomini eminenti, vi andarono persone ben volute da ministri che, non rispettarono nè le competenze, nè le virtù dei maggiorenti. Posso, per esempio, dire un difetto che non riguarda l'attuale ministro, che le nomine ministeriali sono così anormali e strane, che certe scienze, certi insegnamenti, non hanno nessun rappresentante presso l'istituto. (*Bene*).

Concludo, proponendo che si dichiari: che gli uffici di senatore e di deputato non daranno adito presso la Giunta, e che si mantenga la disposizione che istituisce la Giunta e non accresce la potestà e gli uffici del Consiglio superiore. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Il progetto quale è venuto dalla Camera dei deputati crea una nuova sezione: entro il Consiglio superiore, la quale avrebbe per propria competenza la trattazione di tutti questi affari relativi al personale insegnante delle scuole medie. La creazione di questa sezione del Consiglio superiore, come veniva fatta dal progetto della Camera, evidentemente offriva l'adito a molte critiche, e l'Ufficio centrale brevemente, ma con molta efficacia e sagacia, ne ha rilevato tutti gli aspetti difettosi.

Forse non si erano ben reso conto del risultato coloro che avevano voluto costituire tale nuova sezione. Si potrebbe credere che tutto il Consiglio fosse accresciuto coll'aggiunta di un certo numero di nuovi consiglieri. Invece le attribuzioni relative alle scuole secondarie erano date nel progetto soltanto alla nuova sezione; sicchè apparentemente si aveva una sezione del Consiglio superiore, mentre sostanzialmente si veniva a creare un corpo a parte. In quale rapporto poi questo nuovo corpo si venisse a trovare col Consiglio plenario o con la Giunta del Consiglio superiore, sarebbe stato assai difficile conoscere.

Io concordo dunque coll'Ufficio centrale del Senato nella parte critica, respingendo la creazione di questa sezione, come ci è venuta proposta nel progetto votato dall'altra Camera.

L'Ufficio centrale contrappone a questo progetto un sistema apparentemente molto diverso, sostanzialmente simile. Apparentemente molto diverso, perchè non chiama più questo corpo di nuova creazione Sezione del Consiglio superiore, ma lo chiama con un nome suo proprio «Giunta della scuola media». Ma la cosa sostanzialmente non è molto diversa, perchè la competenza di questa Giunta è quella che si attribuiva alla Sezione nel progetto votato dalla Camera; e questa Giunta è composta in modo molto simile a quello che si proponeva per la composizione della Sezione.

Dato che si debba costituire un corpo per sé stante, coll'attribuzione speciale del governo delle scuole medie, io preferisco il sistema che ci propone l'Ufficio centrale, perchè non dà luogo a tutti quegli imbarazzi dei rapporti della Sezione col Consiglio superiore, ai quali poteva dare occasione la formulazione del progetto votato dalla Camera dei deputati. Ma ho dei dubbi, e li espongo appunto a mo' di dubbio

più che di proposta. Ho dei dubbi circa un punto importante di queste proposte. Le materie, che sono dal progetto di legge devolute a questa Giunta delle scuole medie, spettavano finora alla Giunta del Consiglio superiore, per la massima parte; ma io mi domando: è utile di sottrarle alla Giunta del Consiglio superiore? Questa a me pare che sia la questione principale, intorno alla quale dovremmo discutere.

Credo non inutile per quel grandissimo numero di senatori che non sono tenuti a conoscere l'ordinamento del Consiglio superiore e della Giunta del Consiglio superiore, di esporre brevemente qual è lo stato presente delle cose...

ARCOLEO. C'è nel Manuale...

SCIALOJA. Il Manuale lo conosco l'onorevole Arcoleo, perchè è membro del Consiglio superiore; gli altri non sono tenuti a conoscere una cosa, la quale è oscura persino per quelli che ci sono dentro.

Convieni tener presente che il vero stato attuale delle cose è forse più nascosto che chiarito dai nomi che la legge ha adoperati.

Noi abbiamo oggi il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore. Il nome di Giunta fa subito nascere l'idea che si tratti di una Commissione del Consiglio plenario, che abbia una delegazione da questo, che agisca in numero più ristretto, riferendo poi il proprio operato al Consiglio plenario. In generale quando si parla di Giunte, tutti si figurano rapporti di tale natura. Invece la Giunta del Consiglio superiore è un ente totalmente distinto nelle sue funzioni dal Consiglio plenario.

Il Consiglio plenario ha una serie di attribuzioni che sono quasi tutte proprie dell'istruzione superiore. Il Consiglio plenario è un Consiglio universitario nella sua sostanza, ed è composto di trentadue membri nominati metà per elezione delle Facoltà e metà dal ministro. Fra i trentadue membri del Consiglio superiore il ministro ne sceglie quindici che costituiscono la Giunta. L'unico rapporto che intercede tra la Giunta del Consiglio superiore ed il Consiglio plenario è questo, che i membri della Giunta del Consiglio superiore sono scelti tra i membri del Consiglio plenario. Oltre a questo non vi è altro punto di contatto. La Giunta del Consiglio superiore ha attribuzioni

tutte sue proprie, funziona come un corpo indipendente del tutto dal Consiglio plenario.

E tutte le attribuzioni relative al personale delle scuole secondarie spettano alla Giunta del Consiglio superiore e non a quest'ultimo.

Mi basterà prendere il recentissimo regolamento del Consiglio superiore e della Giunta e leggerlo. In che consistono le attribuzioni del Consiglio superiore in materia di istruzione secondaria? Dice il regolamento che la Giunta dà il suo parere sulle domande di pareggiamento inoltrate dagli Istituti comunali e provinciali di insegnamento secondario; ne suggerisce le norme, giudica le cause che possono determinare la chiusura di un istituto d'istruzione secondaria; dà il suo parere sulla idoneità dei professori delle scuole secondarie in base alla relazione della Commissione esaminatrice; dà il parere per il collocamento a riposo degli insegnanti delle scuole secondarie; interviene in casi di conflitti di competenza tra le varie autorità scolastiche, e così via. Come vede il Senato si tratta di tutte quelle attribuzioni, che noi abbiamo votato per la Giunta speciale delle scuole medie che l'Ufficio centrale ci propone di istituire.

Solo io mi domando: è utile sottrarre alla competenza della Giunta del Consiglio superiore queste materie relative alle scuole medie? È utile creare un corpo assolutamente distinto dalla Giunta stessa e per conseguenza distinto anche maggiormente dal Consiglio plenario? Io ne dubito e vorrei che l'Ufficio centrale ascoltasse questi miei dubbi con una benevolenza maggiore di quella dimostrata verso gli emendamenti da me precedentemente proposti. Le ragioni, che m'inducono a dubitare dell'utilità di questa riforma, sono varie. Prima di tutto, se togliamo alla competenza della Giunta del Consiglio superiore tutte queste materie noi disinteressiamo sempre più il Consiglio superiore dall'insegnamento secondario, e ne facciamo un corpo esclusivamente universitario. Infatti rimarrebbe al Consiglio superiore in materia d'istruzione secondaria soltanto il compito di far le relazioni quinquennali, di cui parla la legge Casati, relazioni che del resto non si sono mai fatte...

DEL GIUDICE, *relatore*. Ed il parere sui pareggiamenti?

SCIALOJA... È vero, resta anche il parere sui

pareggiamenti; ma ciò è cosa del tutto amministrativa. Ora io trovo che già presentemente l'aver sottratto al Consiglio plenario tutta la materia dell'istruzione secondaria non è un vantaggio. Noi professori degli Istituti superiori abbiamo una soverchia tendenza a credere che l'istruzione d'Italia sia compendiata nelle Università. Io però ho la ferma convinzione che sia più importante per la cultura degli Italiani in generale l'istruzione media che la superiore, e che siano più irreparabili i danni che può produrre una cattiva istruzione media di quelli che possono provenire da una cattiva istruzione superiore.

Per conseguenza non vorrei che si approfondisse ancora di più quel fossato che già divide l'insegnamento superiore dall'insegnamento medio. A me pare che quanto maggiore sia la comunione di spirito e di lavoro che lega gli insegnanti universitari a quelli delle scuole medie, tanto maggiore sarà il vantaggio per l'uno e per l'altro ramo dell'insegnamento. Perciò io mi preoccupo della creazione di questo corpo totalmente distinto, che porterebbe all'effetto inevitabile d'isolare sempre più l'insegnamento superiore.

Aggiungete che quando il Consiglio superiore fosse chiamato dal ministro (cosa che i ministri raramente fanno e che vorrei facessero più spesso) a dare il parere sopra problemi generali attinenti all'istruzione media, non avendo mai occasione di occuparsi della materia riguardante l'istruzione secondaria, esso si troverebbe certamente in una posizione assai difficile; le questioni generali si presenterebbero ad esso in modo soverchiamente astratto. Il Consiglio sarebbe ridotto a considerare i problemi senza apportarvi il tributo dell'esperienza quotidiana, che è quella che dà maggior luce alle questioni pratiche.

Non solo per questa considerazione, che all'animo mio si presenta come molto grave, io sono indotto a dubitare della bontà della proposta, ma io dubito anche della competenza della Giunta delle scuole medie. Essa è apparentemente tecnica; ma esaminandola bene, voi vi avvedrete che trattasi quasi sempre di questioni amministrative e giuridiche. Comincio dalla revisione dei concorsi; ebbene, questa revisione in che cosa consiste? Non certo nel controllo degli apprezzamenti che le Commis-

sioni possono aver fatto come arbitri tecnici, ma bensì della procedura seguita e della regolarità degli atti; e questo giudizio è per la massima parte di natura legale.

Riguardo alla materia disciplinare, abbiamo un giudizio vero e proprio, che in molti casi si aggira sopra problemi giuridici assai delicati. Qualche volta un professore può essere accusato di atti che costituiscono un reato; quale carattere può avere questo reato e quale efficacia il giudizio penale può avere sul giudizio disciplinare? Ecco un problema di natura prettamente giuridica. È facile pensare che una questione di procedimento penale, come è appunto il giudizio disciplinare, sia soprattutto questione di diritto. La materia sottoposta all'esame di questa Giunta sarà dunque o totalmente giuridica, o mista a problemi di natura giuridica.

Fino a che queste materie erano conosciute dalla Giunta del Consiglio superiore, senza dubbio erano giudicate da un corpo formato anche da giuristi, poichè questi entrano per una quarta parte nel Consiglio plenario e quindi fanno necessariamente anche parte della Giunta. Invece nella Giunta speciale delle scuole medie, eletta fra i professori secondari per una metà, scelta per l'altra ristretta metà fra i membri del Consiglio superiore, entrerebbero naturalmente i professori delle materie che s'insegnano nelle scuole secondarie, le quali sono per la massima parte materie letterarie e materie di scienze fisiche e naturali. Il giurista ci potrebbe forse entrare, ma poco probabilmente. Quando ci avete proposto un corpo di 23 ispettori centrali, uno solo avete detto che debba essere scelto fra i giuristi. È giusta la proporzione, ma un ventitreesimo ha poca probabilità di diventare un ottavo in un corpo che si riduce ad otto...

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Gli ispettori non v'entrano.

SCIALOJA... Quando avete creato il corpo degli ispettori centrali avete calcolato che il giurista potesse entrarvi per un ventitreesimo. Dico dunque che è molto facile che, creando una Giunta speciale di otto, il giurista non v'entri affatto. Almeno questa è la probabilità statistica. In ogni caso potrà forse talora entrarvene uno, ma uno solo può esser poco.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale.*

Quattro del Consiglio superiore e potrebbero essere tutti giuristi.

SCIALOJA... Sarebbe male che sopra otto ci fossero quattro giuristi.

Io trovo veramente che per questa parte si andrebbe incontro all'inconveniente di escludere secondo ogni probabilità i giuristi, almeno in numero competente, da una Giunta che deve trattare materie in massima parte giuridiche.

Io non so se vi sarebbe un grande inconveniente a seguire una via intermedia fra la proposta venutaci dalla Camera dei deputati e quella che ci è presentemente offerta dall'Ufficio centrale.

Il concetto dominante in queste proposte quale è?

Mi pare che sia soltanto questo: che nel corpo supremo preposto all'amministrazione delle scuole secondarie, una parte notevole provenga dall'insegnamento secondario.

Nella sezione del Consiglio superiore, proposta nel progetto di legge votato dalla Camera, avevamo una metà di eletti dalle scuole secondarie: nella Giunta delle scuole medie, proposta dall'Ufficio centrale, troviamo del pari una metà di delegati delle scuole secondarie. Questo è il concetto dominante.

Ora mi domando: non si potrebbe conseguire lo scopo senza alterare il presente ordinamento, almeno nelle sue linee generali? Non sarebbe meglio dire che, quando la Giunta del Consiglio superiore si occupa degli affari relativi alle scuole secondarie, siano aggiunti ai membri ordinari della Giunta stessa quattro nominati dai professori delle scuole secondarie? In questo modo si verrebbe a completare la Giunta del Consiglio superiore nel governo delle scuole secondarie, e non si altererebbe la compagine del Consiglio superiore plenario, nè quella della Giunta stessa, quando si tratti di cose di puro interesse universitario.

Io credo che gli insegnanti delle scuole secondarie non domandino altro che la partecipazione dei loro rappresentanti al governo delle scuole medie. Io ritengo la domanda legittima; ma mi pare che trovi adeguata soddisfazione in un articolo di legge, nel quale si dica che la Giunta sarà integrata con quattro membri nominati dai professori delle scuole medie, quando dovrà trattare di tutti gli affari relativi alle scuole medie stesse.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Era nello stato di perfetta indifferenza rispetto a questo articolo, nè avrei voluto prendere su di esso la parola. Però il collega Scialoja ha cominciato col dire che non gli dispiace questa creazione della Giunta, anzi gli pare organica, ma poi solleva alcune questioni. Io ho seguito il suo ragionamento, e i suoi dubbi sono così gravi che mentre egli si è fermato ad essere, dirò così dissidente, a me pare che nell'animo dei colleghi può avere indotto, colla sua sottile argomentazione, addirittura una idea assolutamente negativa alla creazione della Giunta.

I suoi due argomenti sono questi: primo, la Giunta che attualmente funziona insieme al Consiglio superiore non è una delegazione, ma è coordinata al Consiglio e in certo modo rappresenta lo stesso organismo, salvo diverse funzioni per alcune determinate materie fissate dalla legge.

Secondo argomento anche più grave: la Giunta nelle sue varie attribuzioni, testè enumerate e che accennò acutamente il nostro collega Mangiagalli fin da quando si discusse l'articolo 3, esercita funzioni assai complesse e delicate, specialmente quelle in ordine alla revisione dei concorsi, e quindi al possibile annullamento di esse, oltre quelle che si riferiscono alla materia disciplinare.

E in appoggio di quanto dice l'onor. Scialoja, non avrei altro da osservare. Ma, anche davanti il Consiglio superiore, malgrado si tratti di un corpo così complesso e numeroso, costituito da un nucleo di giuristi che rappresentano una sezione di sette o otto, una quarta parte del Consiglio superiore, allorchè si tratta di materia delicatissima, cioè rivedere qualche concorso per annullamento, quando questa materia si riferisce ad altri obbiettivi d'insegnamento, si suole per consuetudine aggiungere qualcuno della sezione giuridica. E ciò appunto perchè vengano esposti questi motivi sotto veste e sotto rapporti giuridici innanzi all'intero Consiglio.

Riassumendo: la motivazione del collega Scialoja è così grave, che davvero si scosta dall'idea di una Giunta, quale l'ha concepita con molta saviezza di propositi l'Ufficio centrale, ma che induce molti dubbi.

Io mi permetto di aggiungere qualche altra osservazione.

Abbiamo fatto una legge che altra volta mi permisi di dire legge di classe; e mi auguro che sia l'ultima, perchè c'era tanto di diritto comune da affermare lo stato giuridico degli insegnanti, che non occorreva racimolare diciotto o venti articoli che certo daranno luogo a nuovi dissensi e dispute, e forse a prossime modifiche della legge che stiamo votando.

Non occorre però creare un altro organismo. Capisco che per appagare il senso estetico italiano pare sempre buono ciò che rappresenti l'euritmia esteriore della cosa!

Abbiamo un primo ordine di studi con a capo l'altipiano costituito da una Commissione consultiva: questo per l'istruzione primaria.

Ora al secondo piano per l'istruzione media si crea un altro organismo, la Giunta: da ultimo l'istruzione universitaria, col Consiglio superiore. Tutto questo è armonico, estetico; ma mi pare che disperda e confonda invece di raggruppare.

La osservazione fatta riguardo le attribuzioni della Giunta sono ben gravi. Io non credo che così composta possa esercitare con autorità e competenza queste funzioni, tanto più che perfino ieri si negò la difesa per parte degli interessati nel senso di farsi rappresentare da un avvocato o procuratore.

Cosicchè bisogna riporre tutta la fiducia nel corpo decidente; quindi la necessità di rafforzarlo con elementi di competenza giuridica per maggior garanzia degli interessati.

Vi è un altro punto che mi fa impressione ed è questo.

Quando si tratta di tali organismi concorrenti, avviene una specie di gelosia; che può produrre il pericolo di una estensione delle proprie attribuzioni da parte della Giunta dinanzi ad altre, che possono essere esercitate per esempio dal Consiglio superiore. Ed allora non è difficile prevedere che questa Giunta dell'istruzione media, dopo poco, tenda ad invadere ed esercitare quindi altre funzioni oltre quelle fissate.

Un'ultima parola ed ho finito.

Una Giunta che presiede ad un corpo così complesso d'insegnanti che costituiscono, credo, una falange di dieci e più mila individui, una Giunta che presiede a questo complesso di elementi, che a loro volta hanno molte organizzazioni volontarie che pesano abbastanza, non

solamente nel campo dell'esecuzione, ma anche nel campo legislativo, (e noi lo proviamo ogni giorno): questa Giunta manca al tempo stesso di quelle larghe linee direttive che possono essere esercitate da un corpo che ne ha la tradizione, l'autorità, la competenza, come il Consiglio superiore. Anzi, questo come è composto altrove, riunisce anche gli elementi dell'istruzione media e perfino della elementare, cosicchè rappresenta un organismo di diritto comune a tutti i rami d'istruzione ed il suo compito è fissato, non solo da provvedimenti di ordine gerarchico ed esecutivo, ma anche da tutto ciò che rappresenta tendenza, indirizzo, temperamento, applicazione di leggi e di regolamenti. Ora in questo caso credo sia meglio disciplinare e subordinare questa grande massa di insegnanti delle scuole medie ad un organismo connesso al Consiglio superiore.

I dubbi del collega Scialoja diventano più sottili rispetto ad una proposta concreta, ed egli inclinerebbe ad un termine medio, cioè lasciare la Giunta del Consiglio superiore così com'è, secondo la legge del 1881, ed aggiungere, all'occasione poi, una rappresentanza dei quattro eletti dall'istruzione media, in quelle materie che possono riguardarla.

Ora questo temperamento, dal punto di vista qualitativo, non offre difficoltà; dal punto di vista quantitativo sì, perchè sono 15 della Giunta e 4 per l'istruzione media, e diventa così un corpo di 19 individui, cioè una seconda specie del Consiglio superiore, e non vi sarebbe allora nessuna ragione di scartare la proposta di farne parte integrale, come proponeva il progetto ministeriale.

E giacchè siamo sulla via dei dubbi ne espongo io uno, con preghiera all'Ufficio centrale di studiare la cosa in modo che, senza creare un organismo nuovo, si resti nel campo del Consiglio superiore.

La sezione del Consiglio, siccome racchiude diversi elementi, in rapporto all'istruzione media, potrebbe non essere di 15, ma di 4 o 6, ai quali si aggiungerebbero quei 4 eletti dagli insegnanti dell'istruzione media, e così avreste un corpo di 8 o 10. Così, senza snaturare la Giunta com'è oggi (salvo nel numero), e senza creare una nuova Sezione del Consiglio superiore e aumentarlo da 32 a 36, potrebbe ottemperarsi a questo bisogno e al tempo stesso avere un

organismo, che non sia assolutamente indipendente dal Consiglio superiore, nè così subordinato, da non ammettere una linea di discriminazione fra la istruzione superiore e la media. Non oso far la proposta, ma sono sicuro che avrò l'aiuto dell'autorità del ministro, il quale saprà, d'accordo coll'Ufficio centrale, trovare un termine medio, che, semplificando la cosa, ci potrà dare un più semplice organismo, evitando l'inconveniente di nuovi membri e di nuove nomine, coordinando la Giunta stessa al Consiglio. All'uopo potrebbe sospendersi la seduta per dar luogo a tali accordi.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
L'importante non è costituire in un modo o nell'altro questa Giunta o Sezione, quando in questo qualunque modo entrino in numero pari i rappresentanti dell'istruzione media. Questo, o signori, è il punto essenziale.

Gli insegnanti medi si lamentano di abusi, di favoritismi, di ingiustizie che si commettono a loro danno. Ora in questi lamenti c'è senza dubbio dell'esagerazione, ma c'è anche molto di vero, e ognuno di noi lo riconosce, e gli stessi impiegati di quel Ministero, con esempio piuttosto audace, lo hanno recentemente denunciato al pubblico, in una loro protesta. La quale però, secondo me, aveva un punto assai debole: gli impiegati in fondo venivano a dire che per un complesso di ragioni si commettono bensì abusi, ingiustizie, favoritismi, ma che essi non ne sono colpevoli. Io voglio essere più equo: su dieci di queste cose non buone, mettiamo puro che sette non dipendano dagli impiegati; ma le altre possono dipendere anche da loro. In ogni modo, la situazione è questa, e di questo gli insegnanti medi si lamentano.

Ora la Giunta del Consiglio superiore ha avuto fin qui quelle attribuzioni che il senatore Scialoja ci ha indicato; ma io ricorderò un'osservazione che il nostro illustre collega Villari fece ieri l'altro mentre l'onor. Del Giudice diceva rispetto ai trasferimenti: badate, signori, che noi col presente disegno di legge non innoviamo in fondo nulla; la legge Casati già vietava i trasferimenti capricciosi. Allora dunque l'onor. Villari osservò: ma se la legge c'era e non è stata buona a impedire gli abusi, cre-

dete voi che li impedirà la legge nuova? Osservazione giusta; ma se questa speranza c'è, illustre maestro, sta appunto in quella Sezione o Giunta, quando vi siano i quattro rappresentanti dell'istruzione media.

E poichè ho nominato i trasferimenti, intorno ai quali parve a qualcuno dei nostri colleghi meno pratico di queste umili cose, che si fosse ecceduto col votare quei provvedimenti alquanto rigorosi, mi consenta il Senato, che per mantenere la parola data giorni fa all'onor. Arcoleo (mio vicino allegro e qualche volta suggeritore opportuno), mi consenta dunque che io citi qualche fatto che avrei taciuto, se oggi lo stesso Arcoleo, con parola un po' vaga, non avesse in fondo accennato alla sua scarsa simpatia per questa legge.

I trasferimenti sono cosa ben grave; un trasferimento può rovinare la famiglia di un insegnante. Ebbene, o signori, in questi giorni, io ho avuto sicura informazione (il documento l'ho qui) che una brava e buona insegnante, una signorina, dal mese di ottobre fu fatta peregrinare per mezza Italia, dalle Marche all'Abruzzo, dall'Abruzzo al Piemonte, di dove poi fu sbalzata (e qui finalmente il 26 di gennaio ebbe tregua) in una città vicina a Roma, dove però se non la soccorreva la direttrice, non avrebbe avuto danaro per mantenersi; poichè i mandati del suo stipendio giravano per varie tesorerie d'Italia, o i rimborsi de' viaggi vengono quando Dio vuole, cioè dopo molti mesi.

Ma il danno non è solo degli insegnanti, o signori; il danno è anche della scuola. Vi par poco che fino a ieri, e forse, anzi quasi certamente anche oggi, alcune scuole manchino di insegnanti di materie principali? Ho qui una protesta di trenta e più padri di famiglia di Sansepolcro, in data del 28 gennaio, i quali si lamentavano che essi, pur pagando le tasse scolastiche, quelle tasse che io ho rimorso di aver fatto accrescere dal Parlamento, si lamentavano dico, che avendo la sola Scuola tecnica, tanto utile a quella civile e industriosa cittadina, vi mancassero ancora il professore di calligrafia, quello di computisteria e quello di francese, cioè a dire tre degli insegnanti più essenziali.

Che cosa dunque faceva la Giunta del Consiglio superiore, egregio collega Scialoja, o meglio, che cosa avrebbe potuto fare, e che

cosa ha fatto realmente, in tanti anni, contro simili scontri, se non ha fatto mai neppure quella relazione quinquennale, così opportunamente prescritta dalla legge Casati, e che noi, nel nostro disegno d'Ispettorato, vorremmo fosse fatta annualmente dal corpo degli ispettori?

L'onorevole Scialoja, e mi pare anche l'onorevole Arcoleo, ha invece ragione nel lamentare che tra gli otto membri i quali dovrebbero costituire quella Giunta o Sezione, manchi l'elemento giuridico in proporzione sufficiente. Ha tanto ragione, che nel primitivo disegno ministeriale, poichè questo disegno di legge è passato oramai per le mani di tre o quattro ministri dell'istruzione, l'elemento giuridico era rappresentato da due membri; poi la Commissione parlamentare li ridusse a uno solo. Ma chi vieta, in ogni modo, di portare anche a dieci i membri, cinque eletti dagli insegnanti medi, cinque dal Consiglio superiore, e di questi cinque prescrivere che tre o anche quattro siano giuristi, e tutti poi non uomini politici, come opportunamente ha proposto il senatore Pierantoni? Niente lo vieta. Circa dunque le modalità, si può andare facilmente d'accordo, purchè si mantenga fermo il principio.

E ad esortarvi a volere questo organo nuovo, poichè i vecchi han fatto così mala prova, consentitemi di dire ancora poche altre parole.

Io ho ferma fiducia che gl'insegnanti sceglieranno bene chi dovrà rappresentarli; e ho anche un'altra fiducia, cioè che i quattro o cinque eletti da loro, saranno, contro le colpe o le mancanze dei loro colleghi, molto più severi di quella Giunta del Consiglio superiore, la quale in casi anche gravi si è mostrata troppe volte soverchiamente indulgente. Non è una induzione arbitraria che io fo. È naturale che gli insegnanti medi eletti a giudicare i loro colleghi, saranno più severi dei professori universitari del Consiglio superiore, perchè sentono che le mancanze e le colpe dei loro colleghi, tornano a disdoro del corpo a cui essi appartengono.

Se un difetto vero ha, o signori, questa legge, è quello di essere monca, nella parte che voi pure avete mostrato di deplorare che mancasse, approvando l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale vi propose rispetto agli ufficiali dei Convitti nazionali. Perchè mai, infatti, il perso-

nale dei Convitti, pur così importante, non fu compreso in questo stato giuridico? La ragione, o signori, è una sola: perchè nel Ministero dell'istruzione gl'impiegati che stanno al piano di sotto, ignorano spesso quel che fanno gl'impiegati del piano di sopra. La divisione dei Convitti, separata dalle altre, non pensò o non seppe far valere le ragioni, che avrebbero potuto indurre il ministro, da cui fu presentato la prima volta il disegno di legge, a comprendervi anche i diritti e i doveri del personale dei Convitti nazionali.

La lacuna verrà colmata, speriamo, poichè il Governo ha accettato il nostro ordine del giorno. E che sia necessario provvedere anche a questa parte così importante, lo provano alcuni fatti che io avrei voluto tacere, ma che oggi sono costretto a dire. Si lamenta da tutti che i Convitti nazionali non siano in parecchi luoghi così popolati, come i collegi tenuti da corporazioni religiose o da persone in fama di clericali; tanto che in questi non è raro il caso di vedere anche i figliuoli di uomini ultraliberalissimi. Sapete voi quale ne sia la principale cagione? È questa: una volta..., ma non si tratta di storia antica, uno degli impiegati da cui dipendono i Convitti diceva coscienziosamente, al ministro: Quel tale che viene tanto raccomandato, non si può mandare come istitutore, perchè non ha titoli e non è adatto. E il ministro a lui: Ma dunque non possiamo fare più nulla! Lasclateci almeno la facoltà di nominare gl'istitutori dei convitti!

Come se questa scelta fosse una piccola cosa!.. Un istitutore può rovinare il convitto intero! (Bene).

E sapete, in tempi essi pure non remoti, quali persone, tra le altre, siano state nominate istitutori di convitti? (Chiudo con questo le mie parole, sperando che abbiano efficacia nell'animo vostro, non per la poca eloquenza mia, ma per la eloquenza dei fatti). Fu nominato un mozzo; fu nominato un capomastro muratore, il quale poi ebbe il buon senso di capire che l'ufficio non era adatto per lui, e se ne andò. Fu nominato perfino uno che si trovava sotto l'imputazione di stupro violento. (Impressione). E fu nominato un altro che aveva ventidue anni, e che due anni prima era stato sotto processo per coltellate date in una rissa. (Impressioni e commenti).

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Rispondo soltanto all'ultima parte del discorso dell'onor. senatore Morandi.

Io non conosco esattamente i fatti, ai quali egli ha accennato e non li discuto; so che nelle nomine degli istitutori si sono commessi degli errori, sono accaduti degli abusi, e ieri stesso ho dato un nuovo provvedimento, ieri stesso ho firmato un decreto, mercè cui le nomine degli istitutori si dovranno, d'ora innanzi, fare dai rettori dei convitti...

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Bravo.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Sotto la loro responsabilità. (*Approvazioni*).

Essi faranno le nomine, le parteciperanno al Ministero, e se dentro un dato numero di giorni non avranno risposta, s'intenderanno approvate. Questo termine è necessario perchè il Ministero possa conoscere e vagliare i motivi delle scelte, che i rettori avranno fatte. Se l'istitutore verrà meno al suo mandato educativo, il rettore del convitto ne sarà responsabile.

A me è sembrato che questo fosse il solo modo per evitare che si rinnovassero gl'inconvenienti deplorabili che sono accaduti. Con questo, lo so bene, il ministro della pubblica istruzione depone una delle ultime facoltà, che ancora gli rimanevano, di disporre a piacer suo di alcuni posti. Ma io non mi preoccupo se non di ciò, che meglio corrisponda al vero interesse degli istituti di istruzione e di educazione; e il mio intento è che al potere esecutivo non resti altro che dare attuazione ai risultati dei concorsi, applicare le leggi, i regolamenti, le più corrette norme di buona amministrazione; per modo che rimanga assolutamente chiuso l'adito a qualsiasi favore, sia personale che politico. (*Approvazioni vivissime*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Nell'apparente dissenso vi è un sostanziale consenso tra l'opinione dell'Ufficio centrale e ciò che ho detto io da principio e che fu avvalorato con nuovi argomenti dal collega Arcoleo. Siamo tutti di accordo nel rite-

mere che in questo corpo supremo, che si vuole costituire per le scuole secondarie, debbano essere ammessi i rappresentanti dei professori delle scuole medie. L'Ufficio centrale, e prima di esso l'onor. Arcoleo, ci hanno fatto osservare che i rappresentanti delle scuole medie debbono essere in numero pari agli altri membri di questa Giunta superiore. Se i rappresentanti delle scuole medie si dovessero aggregare a tutto quanto il corpo della Giunta del Consiglio superiore, certamente sarebbe difficile di giungere a tale parità, perchè la Giunta del Consiglio superiore è composta di 15 membri, sicchè sarebbe necessario nominare 15 professori delle scuole medie: e ciò sarebbe troppo. Ma vi è nella legge stessa del Consiglio superiore un articolo, il quale si potrebbe dire scritto quasi in previsione di una possibile riforma di questo genere; un articolo, che ci dà il modo di creare una Giunta del tipo desiderato da tutti noi, senza modificare radicalmente l'attuale composizione del Consiglio superiore. Nella legge del 1881 vi è questo art. VI «una Giunta di 15 membri scelti del ministro tra i consiglieri provvede alla spedizione degli affari correnti. I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dello insegnamento».

Il regolamento del Consiglio superiore pubblicato da pochi giorni, svolgendo questo concetto, stabilisce che: «la Giunta del Consiglio superiore è divisa in tre sezioni, una per le scuole secondarie classiche, una per l'istruzione tecnica, un'altra per l'istruzione primaria, magistrale ecc.».

L'articolo della legge è rimasto lettera morta fino ad oggi, la divisione della Giunta in sezioni non fu mai fatta; ma si deve fare, per ottemperare alla legge del 1881, e si dovrebbe fare in modo diverso dall'articolo del regolamento, perchè bisognerebbe formare una sezione per tutto l'insegnamento secondario. La modificazione di un articolo di regolamento è cosa che si fa per decreto molto facilmente.

Dunque, dividendo la Giunta del Consiglio superiore in sezioni, si può formare la sezione dell'istruzione secondaria e ordinare che a questa sezione siano aggregati i delegati nominati dai professori delle scuole medie. In questo modo si lascia intatto l'organismo del Consiglio superiore con una piccola aggiunta,

che non ne muta affatto la natura, mentre dà completa soddisfazione ai desideri degli insegnanti secondari.

Intanto però si ha questo grande vantaggio di non separare l'insegnamento secondario dagli altri ordini dell'insegnamento, cosa per me importantissima, e di ammettere che in questa sezione siano sempre rappresentati anche i giuristi, perchè questi si trovano necessariamente nella Giunta del Consiglio superiore, e naturalmente di questa sezione dovranno far parte in uno o in due, secondo la natura e la specialità tecnica degli altri componenti; e se i professori secondari nominassero un professore di diritto, naturalmente potrebbe in corrispondenza modificarsi la composizione nella parte dei consiglieri della Giunta stessa.

Mi pare che con questo semplicissimo sistema, si dia ragione a tutti, si soddisfaccia a tutte le esigenze senza alterare i corpi esistenti. E questo pure è un bene, perchè, quando si crea un nuovo ordine di cose, non si sa dove si vada a finire, mentre le cose esistenti già si conoscono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Se l'onorevole Presidente del Senato lo consente, io proporrei di sospendere per dieci minuti la seduta per vedere di trovar modo di mettere il Governo d'accordo coll'Ufficio centrale e cogli onorevoli senatori Scialoja, Arcoleo, Mangiagalli e Pierantoni.

PIERANTONI. Domando la parola.

MANGIAGALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io posso mettere ai voti la proposta del ministro, però faccio osservare che si sono già iscritti per parlare i senatori Arcoleo, Mangiagalli e Pierantoni.

ARCOLEO. Io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Mangiagalli.

MANGIAGALLI. Io non farò che una considerazione critica della quale forse il ministro e l'Ufficio centrale potranno tenere calcolo se lo crederanno opportuno; questa considerazione critica al progetto dell'Ufficio centrale si riferisce alla parte disciplinare.

L'Ufficio centrale per non cadere in contraddizione colla legge, la quale stabilisce che gli insegnanti medi, per ogni trasgressione che importi la sospensione e la revoca dell'impiego

siano deferiti alla Giunta del Consiglio superiore, ha dovuto dividere le pene in due categorie. La Giunta dell'istruzione media avrebbe la facoltà d'infliggere...

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Abbiamo deferito tutto alla Giunta.

MANGIAGALLI. Ma a quale Giunta?

Colla sezione del Consiglio superiore, quale era stata ideata e stillata nel progetto ministeriale, gl'insegnanti medi erano deferiti ad una specie di tribunale, nel quale essi avevano una larga rappresentanza. Deferiti invece alla Giunta del Consiglio superiore sono deferiti per le pene più gravi ad un tribunale nel quale questa rappresentanza degl'insegnanti medi è minima.

DEL GIUDICE, *relatore*. È identica.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono in numero uguale.

MANGIAGALLI. Allora la mia considerazione non ha più ragione di essere, ma gli emendamenti che la rendevano inutile non sono stati distribuiti. Io almeno non li ho avuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Appoggio la proposta dell'onorevole ministro; è il metodo migliore e più antico quello di sospendere per breve tempo la seduta, perchè ministro e Commissione possano mettersi d'accordo.

Vorrei solo che si prendesse in considerazione dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale una lacuna che esiste ed una necessità.

Voi dite che la Giunta per l'istruzione secondaria è composta di quattro membri nominati dai professori, e quattro dal ministro; ma in questo modo vi è la parità di voti; il che si cerca sempre di evitare, cercando di mettere i consiglieri in numero dispari perchè colla votazione si possa stabilire una maggioranza.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. È difficile fare un giusto riparto.

PIERANTONI. Si potrebbe dire: tre professori universitari e due delle scuole secondarie; così si potrà aver sempre la maggioranza. È certo che vi è una lacuna nel disegno di legge, ed è strano che si difenda l'organismo del Consiglio superiore, quando si è veduto, come ha dimostrato il presidente dell'Ufficio centrale, che non ha fatto niente; anzi che ha prodotto dei danni.

Chi sostiene l'accusa, in seno alla Giunta? Prima vi era il sistema del consulente legale, e quando io, giovane prestai servizio in Torino presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione, vedevo che il consulente legale informava quegli uomini che non avevano piena cognizione delle leggi. Dopo, questo consulente legale venne abbandonato, e le funzioni di accusatore si lasciarono al segretario del Consiglio superiore. Intendete che non era questa una magistratura accusatrice. Morì il Pugnisi; non so chi sia stato chiamato all'ufficio.

Ora, se voi date alla Giunta poteri giurisdizionali, dovete cercare anche che vi sia non il pubblico accusatore, ma una persona competente di alta autorità che possa istradare i giudicandi nelle giuste proporzioni dell'accusa e della responsabilità. Aggiungete poi che quando si parla di giuristi presi dal Consiglio superiore, si potranno avere degli ottimi pensatori giuridici, ma sappiamo come oggi l'economia politica, senza rimontare al Rossi e al Minghetti, si è separata molto dal diritto. Prendete un filosofo del diritto, un professore di storia del medioevo; li chiamate forse giuristi solo perchè insegnano nella Facoltà di scienza giuridica? Pigliate uno che professi il diritto canonico, come si insegna adesso, lo credete un giurista pienamente idoneo all'ufficio? Ora, per me, dico la verità, l'uomo più idoneo sarebbe sempre il professore di diritto penale. Dunque tutta questa parte della legge va contemplata attentamente; perchè, benchè abbiate parlato di un giudizio domestico, qui si tratta di un giudizio pel quale si può giungere al risultato di togliere il pane ai padri di famiglia.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta dell'onorevole ministro di sospendere la seduta per alcuni minuti perchè si possa concretare la formula dell'art. 15.

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

La seduta è sospesa (ore 16.30).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 17 e 10).

Per la salute del senatore Di Sambuy.

PRESIDENTE. Ho il piacere di comunicare al Senato notizie sulle condizioni di salute del

nostro collega Di Sambuy, le quali sembravano in questi ultimi giorni essersi aggravate.

Leggo il telegramma del prefetto di Torino, comun. Gasperini, che risponde al mio telegramma col quale gli chiedevo, a nome del Senato, notizie del senatore Di Sambuy.

« Condizioni salute senatore conte Di Sambuy assai migliorate. Ieri ed oggi senza febbre. Malattia può quindi ritenersi avviata risoluzione. Onorevole Di Sambuy grato V. E. sua premura, ringrazia sentitamente. Continuerò informare. Ossequi. Prefetto Gasperini ».

Sono lieto che le condizioni di salute dell'illustre nostro collega siano sensibilmente migliorate, e credo di interpretare il sentimento del Senato, augurando all'onorevole Di Sambuy una pronta guarigione (*Benissimo*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge sugli insegnanti.

Do facoltà di parlare al presidente dell'Ufficio centrale perchè voglia riferire sulla nuova redazione dell'art. 15, concordata dall'Ufficio stesso con l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale e l'onorevole ministro si sarebbero messi d'accordo su questa nuova redazione dell'art. 15:

« È istituita nella Giunta del Consiglio superiore una Sezione per l'istruzione media, composta: 1° di quattro consiglieri, membri della Giunta medesima, scelti dal ministro ». Il paragrafo 2 rimarrebbe come era stato proposto dall'Ufficio centrale; ma per maggior chiarezza, lo rileggo: « 2° di un preside o direttore e di due professori titolari da almeno sette anni, di scuole medie governative; di un preside o direttore o professore titolare da almeno sette anni, delle scuole medie pareggiate. Essi saranno eletti, rispettivamente, secondo norme che verranno fissate nel Regolamento, dai capi degl'istituti governativi, dagl'insegnanti governativi, dai capi e insegnanti pareggiati ».

Le modificazioni recate a quest'art. 15, portano anche di conseguenza una modificazione all'art. 17, che leggeremo a suo tempo, oltre alle altre modificazioni agli articoli già votati, per i quali si erano fatte quelle riserve che

il Senato ricorderà e di cui sarà tenuto poi conto nel coordinamento.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ci è stata comunicata una lista di emendamenti, concordati fra l'Ufficio centrale ed il ministro, nella quale è compreso un emendamento all'articolo 15, nel senso che a far parte della Giunta quattro membri del Consiglio superiore saranno designati dal Consiglio medesimo.

Questa concordia è stata sfatata, poichè, invece che al Consiglio superiore, si conferisce al ministro la facoltà di fare tali nomine, ed io non m'indugierò oltre su quest'argomento, temendo che tra le due concordie discordanti, ne potesse venire una terza.

Si è detto che non si vuol toccare alla legge di incompatibilità, ma questa legge purtroppo continuamente è disdetta da nuove disposizioni.

Ho fatto il mio dovere, e me ne rimetto al Senato. Si è parlato anche di colui che deve essere l'accusatore, e si è ricordato che nel Consiglio superiore vi è già qualche cosa di simile; perciò mi sembra che questa questione rimanga ancora involuta in un sistema occulto di regolamenti, e noi, quando siamo chiamati a discutere le leggi che non conosciamo, dobbiamo spesso attendere qualche collega che ci dia un corso di istruzione sui regolamenti.

Non mi sembra che a questo modo l'andamento legislativo vada bene: quindi non eserciterò la chirotonia, perchè non alzerò la mano su questo articolo.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Quanto alla questione di determinare se i membri che appartengono alla Giunta del Consiglio Superiore, debbano essere nominati dal ministro o eletti dalla Giunta stessa, io mi rimetto ancora una volta all'Ufficio centrale.

Io prego il mio amico, senatore Pierantoni, di non insistere su quella nuova incompatibilità, di cui egli fece la proposta al Senato, e ciò non tanto per una ragione di principio, ma di semplice opportunità. Mi spiego.

Se si creasse questa incompatibilità, bisognerebbe necessariamente ostenderla a tenore di logica e per forza di analogia a tutti i membri del Consiglio Superiore, cioè bisognerebbe ordinare l'esclusione da questo corpo di tutti i senatori e di tutti i deputati. Ora una tale esclusione io non potrei accettarla. Io penso che nei due rami del Parlamento si raccolgono appunto i più esimi rappresentanti degli studi del nostro paese. Rifletta un istante il senatore Pierantoni su questa mia osservazione; e poi sono sicuro che egli non vorrà insistere più su una proposta, che potrebbe aprire l'adito al Consiglio Superiore a persone forse meno competenti di quelle che oggi ne sono l'ornamento e la forza.

Si è parlato poi dell'accusa e del modo di svolgerla innanzi a questa Sezione che si formerà presso la Giunta del Consiglio Superiore. Anche oggi vi sono nel nostro Ministero degli ufficiali a cui compete se non proprio di sostenere l'accusa, quanto meno di allestire l'istruttoria del procedimento. Ma io ritengo che ciò non basti, e che si debba tenere in molta considerazione quanto disse il senatore Pierantoni. E perciò appunto avrò cura di disciplinare nel regolamento questa funzione d'istruttoria davanti alla Sezione suddetta in modo tale che essa non dipenda più soltanto da un semplice ordinamento interno ministeriale, ma che abbia, in forza di un regolamento generale, un assetto che risponda davvero così alle esigenze dell'amministrazione come alle guarentigie dell'interessato.

DEL GIUDICE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *relatore*. Delle due concordie accennate dall'onorevole senatore Pierantoni, è naturale che la concordia ultima elida la prima in quella parte in cui non sia possibile la conciliazione. E sarà una questione di coordinamento il modificare quegli incisi e quelle espressioni che non possono più sussistere, data la approvazione, come è probabile, dell'ultima proposta relativa agli articoli 15 e 17.

Consento nella osservazione dell'onorevole ministro circa l'incompatibilità desiderata dallo stesso senatore Pierantoni. Essa poteva essere discutibile, quando la Giunta dell'istruzione media era ordinata come un corpo autonomo e quasi completamente separato dal Consiglio

superiore; ma ora che i vincoli ne sono divenuti tanto stretti che la proposta si è trasformata in una Sezione della Giunta del Consiglio superiore con l'aggregazione di quattro rappresentanti dei professori medi, è impossibile parlare d'incompatibilità senza estenderla a tutti i membri del Consiglio superiore. Altrimenti si verrebbe a questa conseguenza assurda, che i membri di detto Consiglio sarebbero capaci come senatori e deputati se non entrassero nella mentovata Sezione, e sarebbero incapaci se vi entrassero, mentre la Sezione medesima non è che una parte del Consiglio.

Similmente mi associo a quanto lo stesso ministro disse per l'accusatore nei processi disciplinari.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io ho già detto al signor ministro della pubblica istruzione, che non avrei esercitato oggi la chirotonia. Quindi io aveva già abbandonate le mie proposte. Non posso però accettare le ragioni di impossibilità di crearsi, non incapacità, ma incompatibilità. Anzi questa incompatibilità la vedo tanto più necessaria dal momento che viene data di nuovo la facoltà al ministro di scegliere i consiglieri della pubblica istruzione, riservando le mie proposte a quando verrà qualche altra legge, nella quale l'Ufficio centrale si metta d'accordo col ministro, perchè qui l'emendazione non trova luogo.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre opposizioni leggerò l'art. 15 come fu concordato.

Art. 15.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore una sezione per l'istruzione media; composta:

1° Di 4 consiglieri membri della Giunta medesima, scelti dal ministro;

2° Di un preside o direttore e due professori titolari da almeno 7 anni di scuole medie governative; di un preside o direttore o professore titolare da almeno 7 anni nelle scuole medie pareggiate. Essi saranno eletti rispettivamente secondo norme che verranno fissate nel regolamento dai capi degli istituti governativi, dagli insegnanti governativi, dai capi e insegnanti pareggiati.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi: (Approvato).

Veniamo ora all'art. 16 il quale è stato pure modificato.

L'ultima redazione è questa:

« I componenti della Giunta di cui al n. 2 dell'articolo precedente, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere rieletti se non dopo due anni dalla scadenza. Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte; dopo dall'anzianità.

« I componenti di cui al n. 1 scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere alla Giunta del Consiglio superiore.

« Alle adunanze della Giunta interverrà con voto consultivo un ispettore o il capo di servizio dell'Amministrazione centrale per gli affari di loro competenza. Un impiegato del Ministero farà da segretario ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vi è poi un articolo 16-bis così concepito: « Sono deferite alla Sezione tutte le attribuzioni che, per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole medie, governative o pareggiate, erano di spettanza della Commissione consultiva ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo all'art. 17.

« Ai quattro membri della sezione non appartenenti al Consiglio superiore competeranno le indennità che saranno fissate dal regolamento ».

Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati nel *Bollettino* del Ministero appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante delle scuole medie governative che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge. Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta per l'istruzione media, salvo all'interessato il ricorso.

alla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo l'art. 24 testo unico 2 giugno 1899, n. 6166.

Lo stesso diritto è riconosciuto agl'insegnanti delle scuole pareggiate, per gli atti delle autorità che ad essi si riferiscono.

A questo articolo il senatore Petrella propone di aggiungere il seguente capoverso:

« Nel caso di ricorso alla quarta Sezione contro il provvedimento di trasferimento di residenza decretato di ufficio, il termine per la interposizione di esso sarà di giorni 20, a pena di decadenza; tutti gli altri termini del procedimento innanzi la Sezione medesima saranno ridotti alla metà e la esecuzione del decreto impugnato rimarrà sospesa fino a decisione definitiva ».

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Quando ebbi l'onore di proporre al Senato gli emendamenti all'articolo 5, toccai anche questa aggiunta all'articolo 18, e ciò perchè nel pensiero mio vi era un intimo nesso logico tra quelli e questa.

Io non ripeterò quello che dissi; solamente con pochissime parole, ed è anche perchè è l'ora tarda, spiegherò il mio pensiero.

L'aggiunta che io ho proposta parmi confortata da un principio di equità, di giustizia, di opportunità e, mi passino la espressione, di *decoro della legge*.

Avverto che io intendo parlare unicamente del ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato relativo a quei decreti di tramutamento di ufficio che si fanno per ragioni di servizio. Tutti hanno riconosciuto il diritto dell'insegnante a produrre il ricorso alla 4ª sezione; lo ha riconosciuto il ministro nel progetto, lo ha riconosciuto la Camera dei deputati, lo ha riconosciuto il nostro Ufficio centrale.

Dunque hanno tutti creduto che questo diritto sia garantito dalla giustizia; ed allora io dirò che è ingiusto, se l'esercizio di questo diritto debba in ogni caso risolversi a danno di chi lo esercita. E che questo possa avvenire nella pratica a me pare evidente. Appliciamo l'articolo 5 in armonia con l'articolo 18 ed avremo questo: il ministro deve comunicare il decreto di tramutamento all'insegnante almeno due mesi prima del cominciamento dell'anno scolastico, il che vuol dire al 15 agosto,

poichè l'anno scolastico comincia il 15 ottobre. L'insegnante ha diritto di ricorrere entro quindici giorni, così si arriva al termine di agosto.

Per l'emendamento approvato all'articolo 5, il ministro, entro il mese, deve, sul ricorso presentato dall'insegnante, emettere il decreto definitivo, e siamo già al 30 settembre.

Ho detto che il 15 ottobre comincia l'anno scolastico; dunque per il 15 ottobre l'insegnante deve trovarsi nella nuova residenza, alla quale è stato trasferito.

Ma l'articolo 18 consente all'insegnante il ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato; per produrre questo ricorso si ha il termine di 60 giorni. Il ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, come è noto, non è sospensivo; dunque l'insegnante, mentre ha il diritto di presentare il suo ricorso al 30 novembre, dovendo obbedire al decreto di tramutamento, al 15 ottobre deve trovarsi alla nuova residenza, quindi spese e disagi del viaggio e tanti altri inconvenienti, i quali non li soffre semplicemente il tramutato, ma anche colui che piglia il luogo di lui, e così di seguito gli altri trasferiti di sede.

Ora io domando: se si sospende per poco tempo, in caso che il ricorso sia stato prodotto, la esecuzione del decreto di trasferimento, quale sarà il danno che ne verrà all'Amministrazione? Credo nessuno. E invece si eviterebbe il danno a tutti quegli insegnanti che hanno dovuto fare il viaggio, sopportare le spese e via dicendo.

Ma si può dire, e si è detto: questa legge consacra un diritto al ricorso che era ignoto alla nostra legislazione scolastica, oltre a che il ministro deve avere piuttosto una certa lata libertà di tramutare gl'insegnanti, poichè vi possono essere tante ragioni di convenienza per far questo, per esempio, il malumore fra i professori, il broncio verso il capo dell'Istituto e via dicendo. Non lo nego, in dico semplicemente, che forse potrebbe dubitarsi se veramente nella nostra legislazione scolastica non vi sia qualche cosa che arieggi questa specie di ricorso. La Commissione consultiva che ci è stata fino adesso, pare che abbia dato i suoi pareri in materia anche di tramutamento. Ma io faccio un dilemma: si vuole o non si vuole accordare questo diritto all'insegnante? Se lo si vuole, bisogna far sì che questo non si ri-

torca a suo danno *sempre*, poichè se è vittorioso dinanzi alla IV Sezione, egli ha il diritto di tornare alla vecchia residenza e quindi nuove spese, nuovi disagi: e non soffrirà egli solo, ma tutti gli altri professori che hanno subite le conseguenze del trasferimento di quel primo insegnante, o non si vuol accordare il diritto al ricorso, e allora lo si limiti a quello che è segnato nell'art. 5. Allora si dirà che solo contro i decreti di trasferimento di uffici per motivi di servizio, all'insegnante non spetta il diritto di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Si obietterà che non c'è bisogno di scrivere nella legge questa sospensione da me proposta perchè per la legge del 1889, sull'istanza dell'interessato, si può ordinare la sospensione del provvedimento. Ma perchè noi vogliamo obbligare il povero insegnante a sopportare le spese occorrenti per ottenere la decisione di sospensione, quando si possono evitare?

D'altronde poi non è una cosa nuova quella che io propongo nel regolamento generale della istruzione elementare c'è un articolo che dice che in caso l'insegnante sia licenziato, si sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul decreto stesso. Quindi insisto nella aggiunta che ho proposto.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. I miei colleghi mi renderanno ragione; in questa discussione fui parco dicitore ed ora ho chiesto di parlare per non vedere cambiata la legge in una disposizione di grande importanza, che potrebbe ritardare la pubblicazione della legge medesima, se per caso la Camera elettiva volesse restituita la dichiarazione, per cui ogni professore ha qualità di cittadino per ricorrere al ministro ed al Consiglio di Stato contro le violazioni delle garantigie attinenti alle nomine, ai trasferimenti, alle promozioni. Da lungo tempo io desideravo che il Senato compisse la sua funzione di emendatore delle leggi; ma non posso dimenticare che questa legge fu presentata alla Camera elettiva fin dal marzo 1904 e che correrà molto tempo prima che sia presentata alla sanzione regia. Ora parlo col proposito di difendere un Istituto che non è nuovo nella nostra amministrazione; e che riceve una specificazione sperando d'indurre il Senato a non modificare l'articolo che al pre-

sente è diventato il 18° dopo le aggiunte deliberate dalla nostra assemblea.

Pongo bene la base della mia discussione. L'articolo era composto nel progetto venuto dalla Camera dei deputati di tre alinea. L'Ufficio centrale ha modificato il secondo per sopprimere la concessione fatta dal ministro proponente, che fu Vittorio Orlando, riproposta dal ministro Bianchi e deliberata dalla Camera dei deputati, senza alcuna dubbio e dopo ch'era stata studiata negli Uffici e adottata dalla Commissione da quelli eletta. Il comma secondo reca, come i colleghi possono vedere, questa semplice dichiarazione: « a ciascun insegnante delle scuole medie, normali Regie è riconosciuta la qualità d'interessato, al fine di poter ricorrere AL MINISTRO contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge ».

È sembrata una cosa grave questa disposizione di legge, che darebbe a ciascun professore il diritto di poter dimostrare al Ministro che un atto uscito dal suo Ministero quasi sempre con l'abuso (permetta l'onor. ministro che lo dica) dei decreti ministeriali che non vanno neppure pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, fosse illegale. La maggioranza dell'Ufficio centrale ha stimato che la qualità d'interessati, in chi appartiene ad una data classe di scuola, sia cosa nuova, nuovissima, gravida di pericoli, foriera di agitazioni. Ora io mi permetto, esordendo, di ricordare ai miei egregi amici e colleghi dell'Ufficio centrale, fautori della soppressione, gli art. 24 e 6 dello Statuto. L'art. 24 dice: « tutti i regnicoli, qualunque sia il titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

L'art. 6 reca che: « il Re fa i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza e *dispensarne* ». Gli illustri storici e i giureconsulti che hanno seggio in questa Assemblea sanno che questa limitazione, anzi divieto scritto nello Statuto nostro, fu preso dalla Costituzione emendata dopo che la rivoluzione di luglio tolse dal trono Carlo X i cui ministri avevano con semplici ordinanze violata la maggior base del governo costituzionale rappresentativo, la divisione dei poteri, modificando la legge elettorale, quella delle associazioni e della libertà di stampa.

Sanno i miei egregi colleghi che lunga, nobile e bella fu l'azione esercitata dai diversi partiti costituzionali, che ebbero vita ed azione nella nostra Camera dei deputati, azione riaffermata dal Senato, per dare leggi e giurisdizioni, che potessero limitare l'azione del potere esecutivo, garantire il rispetto delle leggi spesso violate o in buona o in mala fede. Si riconobbe che il diritto di petizione, le riunioni popolari, le interpellanze non erano bastevoli a ridurre la ultrapotenza del potere esecutivo; onde si sanzionarono i così detti freni costituzionali. Le registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti, l'abolizione del contenzioso amministrativo, che dava prevalenza al Consiglio di Stato, organo del potere esecutivo, non bastarono. Si sentiva la ragione di dare la potestà a chiechessia, di ottenere l'annullamento o la riforma dell'atto amministrativo.

Ben si sa che ciascuno deve essere il difensore dei diritti politici e amministrativi.

Dopo lunghissimo indugio Silvio Spaventa, che conosceva benissimo le piaghe dell'amministrazione e che per gl'ideali della libertà consociata all'ordine aveva offerta la sua vita alla nazione e aveva patito dieci anni di ergastolo, sorse a domandare che si fosse integrata la tutela non soltanto del diritto, ma anche degli interessi offesi.

Dopo lunga elaborazione sorse la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, tanto nobilmente rappresentata in Senato da illustri colleghi. Quella Sezione deve conoscere tutte le violazioni di leggi e di regolamenti in cui vi sia eccesso di potere e violazione di legge. Però l'adito al ricorso fu concesso a colui che abbia un interesse. Parve che tale sanzione fosse la ripetizione della regola di diritto comune scritta nell'articolo 36 del Codice di Procedura civile.

Voi sapete che si agitarono lungamente nella giurisprudenza e nella dottrina numerose discrepanze. Gli antichi avevano detto che il diritto privato sta sotto la tutela del diritto pubblico; ma la consuetudine del servaggio, l'arte di occuparsi più della difesa civile che della difesa del diritto pubblico, forse la deficienza di abbondanti studi fecero prevalere circa la parola « interessato » le reminiscenze del giure comune.

Chiunque ha vestito toga, vuoi come difensore, vuoi come magistrato, e studia od insegna procedura giudiziaria, conosce le contro-

versie dottrinali e forensi. Innanzitutto si disse che per aversi azione si dovesse avere un interesse diretto e appartenente all'individuo come privato e non come cittadino e membro della società. Si disse da taluno che il permettere la istituzione di azioni private per fatti, i quali non interessano l'intera società, varrebbe il risvegliare le azioni popolari romane.

L'interesse sarà solamente quello gretto del predominio degli interessi pecuniari? Si comprese che vi possa essere un interesse morale, un interesse di onore, proprio e di famiglia.

Potrei citare numerosi casi nei quali la giurisprudenza ammise tali interessi morali, quali la usurpazione di titoli professionali, la riparazione della rinomanza nella storia dei genitori defunti. Un esempio è memorando. Pubblicate le memorie del duca di Marmont, duca di Ragusa, i figli di Eugenio di Beauharnais fecero condannare civilmente colui che non aveva rispettata la rinomanza del padre. Giunta l'ora, in cui si pensò di tutelare il diritto pubblico contro i corpi costituiti e i prevalenti voti di maggioranza e l'approvazione delle assemblee politiche degli atti di governo, sorsero e l'alta ispezione del popolo e la protezione di speciali istituzioni e giurisdizioni. Così fra le altre (ne prenda nota l'illustre relatore che mi deve contraddire) avemmo la legge sull'esercizio diretto dei servizi municipali, nella quale dopo il voto del Consiglio comunale, l'approvazione della Giunta provinciale e l'approvazione di una Commissione centrale, istituita per la parte specialmente economica, si fece dovere alla Giunta comunale di chiamare il corpo elettorale amministrativo al così detto *referendum*, cioè ad invitare gli elettori per dire: se per sì o per no essi vogliano o non il servizio municipale diretto.

Quando si votò la legge sulla pubblica beneficenza si conferì la difesa gratuita del patrimonio dei poveri; onde chiunque del popolo, che appartenga alla Provincia o al Comune o alla frazione a cui un dato istituto di beneficenza giova, ha l'interesse di potersi presentare o alla giustizia amministrativa o al Comune e promuovere azione. Onde senza rievocare le vestigia del diritto antico romano, si ordinò la grande tutela del diritto della società comunale, del diritto della carità, del diritto del pane.

E quale maggiore interesse non deve avere l'Italia di difendere quello che si usa chiamare *il pane della scienza*, che spesso è pane contaminato, perchè atti ministeriali, che l'onor. Morandi narrò, fanno vergogna a coloro che li commisero e biasimo a quelli, che, avutane notizia per tempo non li biasimarono nella veste di legislatori, perchè essendo uomini di parte furono pronti ad alcuni uomini che non dirò di governo, ma di sgoverno? Occorreva che fossero denunciati a tempo opportuno. Per antiche istanze e per voti di pubblicisti, un uomo mite d'animo ed eletto per i suoi studi, Vittorio Orlando essendo ministro presentò questo disegno di legge, il quale contiene la specificazione del *carattere dello interesse* a tutela della corretta esecuzione della legge. Citerò la prima relazione del ministro Orlando che non trovò alcuna censura nella determinazione proposta. Egli disse: la disposizione come quella che riconoscerebbe legislativamente la esistenza di un interesse intermedio fra l'individuale ed il pubblico *il rispetto della legge*, come egli scrisse, sia pure nei riguardi più particolari, è anche di interesse pubblico, un tale rispetto essendo la più salda e necessaria garanzia del vivere sociale ».

Notò il valente giurista che l'interesse pubblico, generico è troppo diffuso. È opportuno che il corpo insegnante difenda la dignità degli studi, l'impero delle leggi, componendo quella sola aristocrazia che è tale davvero perchè rappresenta il trionfo dell'ingegno e della onestà tra popoli liberi ed onesti.

La disposizione passò a gonfie vele, perchè nella divisione dei partiti, nell'agitarsi delle passioni politiche non vi fu parola discordante negli Uffici, nelle Commissioni parlamentari nella pubblica discussione.

Invece il nostro Ufficio centrale, a cui si deve lode del lungo studio e della lunga mora fatti a migliorare la legge, oppugnò la modesta disposizione che alla fine in ordinamento di diritto amministrativo fa prevalere l'interesse collettivo dicendola (cito testualmente la relazione) *una specie di azione di classe arieggiante la così detta azione popolare, non estranea del tutto alle nostre leggi, ma non giustificata da uguali ragioni*. Con le parole « che l'azione popolare non è estranea alle nostre leggi » parmi che il relatore disdica l'affermazione che la di-

sposizione non corrisponda al nostro sistema legislativo e amministrativo. Ho citati gli articoli 6 e 24 dello Statuto, la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato e le altre leggi che hanno sanzionata in misura più larga quella che si chiamò anticamente l'azione popolare. Queste nazionali istituzioni disdicono le avversioni dell'Ufficio centrale. Esso confessa che si possa comprendere un'azione popolare quando si tratti di rapporti d'importanza generale. La ragione della disposizione sta nel diritto pubblico a volere la corretta applicazione della legge.

Io credo di avere richiamato il cuore e la mente dei miei colleghi alla convenienza di non ridurre il testo del comma votato dalla Camera dei deputati, alla proposta che ne fecero, consenzienti, due ministri.

Ma l'Ufficio centrale ha voluto ridurre la disposizione alla tutela di un nudo e proprio interesse di classe, e dice di non volere ammettere la prevalenza dell'*interesse di classe*.

Onorevoli colleghi, io vorrei che mi fosse dato il tempo di enumerare l'uso e l'abuso che si fa della parola *classe*. Se volessi prendere l'antica classica maniera in cui fu usata, citerei il canto XXVII del *Paradiso* in cui Dante cantò:

Che la fortuna che tanto s'aspetta,
Le poppe volgerà u' son le prore,
Si che la classe correrà diretta.

La parola *classe* vale *classis*, che indicava la flotta, o carovana di classe.

Se ricordassi il Machiavelli la parola *classe* sotto la penna del grande fiorentino indicò gli ordini, nei quali divise Servio Tullio la città.

Ma a parte gli usi classici della parola, essa andò adoperata in numerosi significati. Le nostre magistrature sono divise in magistrati di prima classe e in quelli di seconda, per indicar l'anzianità e l'aumento degli stipendi. I prefetti, i consoli, sono pure divisi in classi. Passando dagli uffiziali di Stato a taluni servizi, si hanno le leggi ferroviarie che vendono i biglietti di prima, di seconda e di terza classe, nelle quali si acquista diritto di viaggio.

Prendete la divisione degli insegnamenti e vi troverete le classi elementari, le classi superiori; prendete le leggi militari e vi troverete

i chiamati di una classe e dell'altra a seconda le epoche della nascita. Infine, o signori, potrei ricordare anche la commedia vernacola del Ferravilla *La classe degli asini*. (Si ride). Ma signori, si dica il vero, la soppressione proposta dall'Ufficio centrale è consigliata dalla paura degli odi di classe, dalle inimicizie che sorsero nelle lotte per ottenere un posto meno avaro al banchetto della vita.

La divisione per classi si trova, credo per la prima volta, nell'opera di Aristotile al capitolo VIII, perchè lo Stagirita, distinguendo le diverse forme di democrazia, enumerò le classi diverse del popolo, secondo le attitudini del suolo e del lavoro, degli agricoltori, artefici, mercanti, marinai, commercianti di trasporto e di pesce.

La rivoluzione francese abolì le corporazioni di arti e mestieri; e me ne appello alla dottrina dell'onorevole ministro, che antico cultore della scienza economica e insegnante della scienza delle finanze, perchè dichiarò che colla cospirazione del Babeuf sorsero le lotte del comunismo.

Dopo la rivoluzione di luglio col trionfo del Duca di Orléans il banchiere Lafitte disse: *Ora incomincia il regno dei banchieri*. L'aristocrazia finanziaria dettò leggi, diresse l'amministrazione dello Stato. Il disagio generale, il grande malcontento prepararono la rivoluzione che per l'odio di classe tra il proletariato e i banchieri, fra il capitale e il lavoro condusse all'Impero il terzo Napoleone.

Io invito i miei colleghi dell'Ufficio centrale a rileggere le opere di Carl Marx: *La lutte des classes en France, Capitale e lavoro*.

La paura, che me non tange, i tristi fenomeni, che nella nostra patria seguirono la lotta di classe tra gli agricoltori e gli operai contro i proprietari e i capitali, non mandano neppure un riverbero in questa legge. Voi ricordate le tre classi di insegnamento, quello elementare comune a tutti, le cui nozioni sono generali, benchè duri la triste vergogna dell'analfabetismo che appalesa la impotenza delle nostre leggi; l'insegnamento medio, che oggi stesso, l'onor. mio amico Scialoja ha detto, essere più importante della istruzione superiore.

Ebbene, se questa legge concede ai professori dell'insegnamento di ricorrere al Ministro

contro le violazioni della legge, e dopo di lui alla Quarta Sezione, essi difenderanno il diritto nazionale nell'orbita dei loro uffici. Essi sono in grado di conoscere gli errori e gli arbitri ministeriali. I padri di famiglia sono costretti di affidare ad essi la cura dei loro figliuoli avendo il mandato dallo Stato d'insegnare, li hanno come delegati implicitamente a chiedere il rispetto delle leggi, la correzione delle illegalità. Compiendo tale azione fanno opera meritoria. Vuole il Senato dire agli educatori dei giovani, agli uomini usciti dalle nostre scuole universitarie che sono da considerarsi come una classe che va sospettata, una classe che si deve temere? Vi assale il sovvenire delle federazioni, dei voti, per agitarsi ed ottenere giustizia? Il riconosciuto diritto di ricorrere al Ministro e in secondo grado alla giurisdizione amministrativa darà pace agli animi offesi da antiche ingiustizie.

L'ora è tarda; io spero che la notte dia buoni consigli all'Ufficio centrale e che domani esso disimpegnerà il ministro dall'obbligo che avrebbe di recare alla Camera dei deputati l'annuncio che la maggioranza del Senato abbia rifiutato una proposta la quale è un utile freno da abusi che furono vivamente deplorati.

E, poichè ho parlato ricordando Aristotile, dirò che le massime dei sette sapienti della Grecia furono un giorno, per deliberazione degli Anfizioni, scritte nel tempio di Delo. Una di quelle massime resti scritta, non nei nostri templi, ma nei nostri cuori, cioè che prospera è quella società, ed è forte quello Stato in cui le leggi non sono a ludibrio dei governanti. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Se ci fosse presunzione di poter finire la legge, oggi parlerei, ma, stante l'ora tarda, e vista l'impossibilità di ultimare la legge, pregherei il Presidente a voler rimandare a domani il seguito della discussione.

Voci. Sì, sì; a domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora se non sorgono osservazioni in contrario, rinvieremo a domani il seguito, e, speriamo, la fine della discussione di questo disegno di legge.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1906

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato giuridico degl' insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate (N. 128-*seguito*).

II. Interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione per sapere se l'applicazione fatta in un caso recente dell'articolo 32 del regolamento generale per le Università sia conciliabile con la dignità e indipendenza di giudizio dei commissari chiamati a giudicare nei concorsi olle cattedre universitarie.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Monumentale basilica di S. Francesco di Assisi (N. 222);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone) (N. 130);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bibbona (Cecina) (N. 178);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana) (N. 55).

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche normali (N. 205);

Istituzione del Credito agrario per la Sicilia (N. 221);

Norme per la concessione della cittadinanza italiana (N. 178);

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziate per la stampa il 19 marzo 1906 (ore 16.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.